

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di protezione speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato 1 e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

Richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS);

Preso atto che il recepimento della Direttiva “Habitat” è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2003, n. 120;

Richiamata la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;

Richiamato l’articolo 7 della legge regionale 8/2007 il quale reca disposizioni in materia di valutazione di incidenza, procedura cui devono essere sottoposti i piani, gli interventi e i progetti realizzati all’interno dei siti, al fine di individuare gli effetti e le incidenze che gli stessi possono determinare a carico degli habitat e delle specie tutelati;

Precisato che, ai sensi del citato articolo 7, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, nonché ogni altro piano o strumento contenente previsioni di interventi che comportino trasformazioni territoriali insistenti su Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di interesse naturalistico regionale (SIR) nonché tutti i progetti e gli interventi che insistono su SIC, ZPS e SIR, o al di fuori di essi, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche congiuntamente con altri progetti;

Considerato che la valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 con la quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 8/2007 e in conformità ai contenuti di cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997, è stata approvata la disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza, definendo l’articolazione in livelli di valutazione, le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza e delle eventuali integrazioni, gli indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza, i termini per l’effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e le modalità di espressione dei pareri;

Considerato che, alla luce delle valutazioni in merito all'applicazione di tale procedura e degli approfondimenti scientifici condotti negli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare la procedura in questione, introducendo delle modificazioni che, pur non compromettendo la tutela degli elementi naturali, semplifichino l'iter amministrativo a beneficio delle amministrazioni e degli utenti;

Preso atto che gli uffici competenti della Struttura aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno predisposto un nuovo documento tecnico che disciplina l'applicazione della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8/2007, come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, e che tale documento introduce le sotto elencate semplificazioni:

- esclusione di specifiche tipologie di intervento dalla richiesta di parere preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 8/2007 e, quindi, dalla valutazione di incidenza, riconducibili in gran parte a interventi tra quelli individuati all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 11/1998;

- introduzione del parere preventivo per le varianti non sostanziali ai Piani regolatori generali comunali, oggi sottoposte a valutazione di incidenza;

- adeguamento delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 "Nuova disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica", emanata successivamente alla normativa in questione;

Preso atto, altresì, che il documento tecnico è stato predisposto di concerto con gli uffici della Direzione pianificazione territoriale e del Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente, per le rispettive parti di competenza, e che lo stesso potrà essere aggiornato in caso di acquisizione di nuove informazioni naturalistiche;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole del dirigente della Struttura aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon di concerto con l'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

Ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare le semplificazioni alla disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, come da allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 6 luglio 2007 concernente "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n. 8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004";
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.



**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI  
DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE  
AREE PROTETTE**

**DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL' ART. 7, COMMA 6, DELLA L.R. 21 MAGGIO 2007, N. 8**

**A) ARTICOLAZIONE IN LIVELLI DI VALUTAZIONE**

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, nonché ogni altro piano o strumento contenente previsioni di interventi che comportino trasformazioni territoriali insistenti su Siti di importanza comunitaria (SIC), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di interesse naturalistico regionale (SIR).  
Sono altresì da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza tutti i progetti e gli interventi che insistono su SIC, pSIC, ZPS e SIR, o al di fuori di essi, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche congiuntamente con altri progetti.
2. Per i piani di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12. (Nuova disciplina in materia di Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica), e i progetti e gli interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 15, comma 1, della medesima legge, la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica / valutazione di impatto ambientale.
3. Per i progetti e gli interventi di cui al punto 1. non rientranti nella disciplina di valutazione ambientale, così come disciplinata dalla L.R. 12/2009 e per le varianti non sostanziali ai Piani Regolatori Generali Comunali, il proponente deve presentare richiesta di parere preventivo alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette circa la necessità di sottoporre l'intervento, il progetto o la variante non sostanziale, alla procedura di valutazione di incidenza. In caso di variante non sostanziale, l'esito del parere preventivo, o della valutazione di incidenza, deve essere acquisito prima dell'adozione della variante stessa.

**B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLE RELAZIONI DI INCIDENZA E DELLE EVENTUALI INTEGRAZIONI**

1. La richiesta di parere preventivo, predisposta in carta semplice, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione necessaria quale una descrizione dell'intervento, corografia, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica.

2. La richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza deve essere presentata in carta bollata alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette allegando duplice copia del progetto e della relazione d'incidenza.  
Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza la struttura competente effettua uno screening per accertare l'eventuale necessità di integrare la documentazione trasmessa. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
3. Per i piani, progetti e interventi di cui alla lettera A) punto 2, la valutazione di incidenza è compresa nelle procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 12/2009 e pertanto gli elementi della relazione di incidenza dovranno essere ricompresi nelle relazioni ambientali previste dalla suddetta normativa. La documentazione deve essere presentata contestualmente alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette e, secondo le modalità previste dalla legge regionale L.R. 12/2009, alla struttura regionale competente in materia di valutazione ambientale.

### **C) INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI INCIDENZA E INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. La relazione d'incidenza è finalizzata ad individuare e valutare i principali effetti diretti ed indiretti che piani, progetti e interventi possono avere su SIC, pSIC, ZPS e SIR, accertando che non si pregiudichi l'integrità del sito interessato e delle zone tutelate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.
2. Per quanto attiene ai piani, la relazione di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre, deve indicare ed evidenziare le modalità previste per l'attuazione delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni.  
Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni inerenti alla procedura di valutazione di incidenza non sono limitate ai piani concernenti esclusivamente il sito interessato, ma vigono anche qualora il piano, seppur sviluppato all'esterno del sito, possa avere delle incidenze significative su di esso anche congiuntamente con altri interventi. Si precisa che, in assenza dei piani di gestione, gli obiettivi di conservazione si identificano con la tutela degli habitat e delle specie afferenti al sito stesso, con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, ove necessario, con il ripristino degli habitat. La relazione di incidenza dovrà, in particolare:
  - a. contenere elaborati cartografici in scala adeguata dell'area interessata dal SIC, pSIC, SIR o ZPS, con evidenziata la sovrapposizione dell'intervento del piano, o riportare sugli elaborati del piano la perimetrazione del SIC, pSIC, SIR o ZPS;
  - b. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche della zona interessata dalle previsioni del piano, anche con un'analisi critica della situazione ambientale del sito, precisando se, in relazione al tipo di intervento, vi sono zone che potrebbero subire effetti indotti;
  - c. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici;
  - d. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.);

- e. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito, fatta salva la dimostrazione che la simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla rete Natura 2000. Le compensazioni dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione antecedente all'impatto.
3. Per quanto attiene a progetti e interventi, la relazione di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Deve indicare ed evidenziare le modalità previste per l'attuazione delle soluzioni che il progetto assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni inerenti alla procedura di valutazione di incidenza non sono limitate ai progetti concernenti esclusivamente il sito interessato, ma vigono anche qualora il progetto, seppur sviluppato all'esterno del sito, possa comportare incidenze significative su di esso, anche congiuntamente con altri progetti. Si precisa che, in assenza dei piani di gestione, gli obiettivi di conservazione si identificano con la tutela degli habitat e delle specie afferenti al sito stesso, con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, ove necessario, con il ripristino degli habitat. Tale relazione dovrà essere composta da:
- a. elementi descrittivi del progetto/intervento con particolare riferimento a:
- tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi e modalità di attuazione del progetto, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di rifiuti;
  - localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale con SIC / pSIC / ZPS / SIR a scala congrua, complementarietà con altri progetti o piani;
  - fonti di inquinamento e disturbo ambientale, rischio di incidenti connessi a sostanze e tecnologie utilizzate;
  - motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto;
- b. descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione del progetto e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al “momento zero”, inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto;
- c. analisi degli impatti diretti ed indiretti che il progetto/intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, nell'immediato e nel medio-lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie. L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere considerate:
- le componenti abiotiche;
  - le componenti biotiche;
  - le connessioni ecologiche.

Le interferenze devono tener conto della capacità di rigenerazione delle risorse naturali dell'area interessata dall'intervento e della capacità di carico dell'ambiente naturale.

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.), e eventuali soluzioni alternative. Analogamente, devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo

temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al progetto è effettivo sul sito, fatta salva la dimostrazione che la simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla rete Natura 2000. Le compensazioni dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione antecedente all'impatto.

4. La relazione di incidenza deve essere redatta e firmata da professionisti con comprovata esperienza in campo naturalistico ed ambientale.

#### **D) TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA SULLE RELAZIONI DI INCIDENZA E SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E MODALITA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI**

1. Per i progetti, gli interventi ed i piani di cui alla lettera A), punto 3, il parere preventivo è rilasciato entro 30 giorni.
2. Per i piani di cui alla lettera A) punto 2, il parere è rilasciato entro 60 giorni dal deposito della documentazione completa.
3. In tutti gli altri casi la valutazione di incidenza è resa dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette entro 60 giorni dal deposito della documentazione completa.

#### **E) INTERVENTI NON ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Fatte salve specifiche disposizioni previste nei piani di gestione dei siti Natura 2000, riconducibili a esigenze di tutela puntuali evidenziate dall'Ente gestore, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di incidenza e dalla richiesta di parere preventivo, i seguenti interventi la cui tipologia e modesta entità permettono di escludere incidenze su habitat e specie tutelate:

1. interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) interni ed esterni di fabbricati, ivi compresa l'installazione di bomboloni per il GPL nelle aree di pertinenza dell'edificio, per i quali l'accesso stradale e le reti infrastrutturali siano già esistenti;
2. manutenzione ordinaria di tetti e di facciate compresa l'installazione di antenne e pannelli solari su edifici per cui l'accesso è già esistente e per i quali è accertata l'assenza di chiroterro fauna;
3. piantumazione di siepi e/o filari di pertinenza di private abitazioni, con esclusivo impiego di specie autoctone, che non comporti lavori di rimodellamento del suolo;
4. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali:
  - cordoli;
  - muretti;
  - recinzioni, cancellate e staccionate in legno;
  - percorsi pedonali e pavimentazioni circostanti gli edifici;
5. interventi localizzati esclusivamente sulla carreggiata stradale senza occupazione e/o compromissione alcuna delle aree limitrofe;

6. anche con riferimento all'art. 61, comma 1 della L.R. 11/1998, le ulteriori categorie di interventi:

6.1 opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

6.2 devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

6.3 realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

6.4 manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

6.5 intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

6.6 varianti ai progetti relativi agli interventi sopra indicati.

I materiali prodotti nella fase di cantiere, o risultanti dalle demolizioni, degli interventi di cui ai punti precedenti non devono essere accumulati sul terreno ma smaltiti a norma di legge.

#### **F) MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SE RICOMPRESO NELLA NELLE PROCEDURE DI VIA**

1. Per i progetti e interventi di cui alla lettera A), comma 2 il parere è rilasciato nell'ambito delle procedure della L.R. 12/2009 secondo le modalità e i tempi previsti dalla suddetta normativa.